

N. 00238/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00517/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 517 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dai dottori Elena Alonzo, Leonardo Di Bella, Emilia Guberti, Maria Grazia Panico e Vincenzo Pontieri, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Nardone, con lui elettivamente domiciliati a Genova in via Malta 2/6 presso l'avvocato Cristiana Bodrato;

contro

ASL 5 Spezzino in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato professor Mauro Casanova, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via xx settembre 14/12-A  
Regione Liguria in persona del presidente in carica;

nei confronti di

dottor Mino Orlandi

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

della deliberazione 14.2.2013, n. 100 dell'asl 5 Spezzino

della deliberazione 22.3.2012, n. 249 dell'asl 5

della deliberazione 24.8.2011, n. 771 dell'asl 5

degli atti 8.7.2011, n. 809 e 25.11.2011, n. 1440 della giunta della regione Liguria

dell'elenco degli idonei approvato al termine della procedura selettiva

degli atti di esclusione dalla procedura comunicati ai concorrenti  
CON L'ATTO NOTIFICATO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI  
dell'atto 18.4.2013, n. 258 dell'asl 5  
del verbale 3.4.2013 della commissione di esperti  
della nota PG 2012 393328 2012 della regione Liguria  
del contratto individuale di lavoro stipulato con il dottor Mino Orlandi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'asl 5 Spezzino  
visto l'atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione  
vista la propria ordinanza 22.8.2013, n. 315  
visti gli atti e le memorie depositate;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti  
i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

La dottoressa Elena Alonzo ed altri quattro litisconsorti indicati nell'epigrafe si ritennero lesi dalle determinazioni impugnate con il ricorso introduttivo, per l'annullamento delle quali notificarono l'atto 15.4.2013, depositato il 9.5.2013, affidato ai seguenti motivi:

violazione e falsa interpretazione delle statuizioni del Tar, illegittimità derivata

carenza di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica, violazione dei principi di cui all'art. 97 cost.

violazione dell'art. 6 del ccnl della dirigenza medica veterinaria del ssn

violazione del dpr 10.12.2997, n. 484 e del dm 16.10.1998, anche in relazione ai dpcm 30.1.1998 e 29.11.2001.

L'asl 5 Spezzino si è costituita in giudizio con memoria.

Con successivo atto notificato il 18.6.2013, depositato il 12.7.2013, i ricorrenti hanno impugnato anche gli ulteriori atti indicati nell'epigrafe, lamentando:

illegittimità derivata con richiamo testuale alle censure già dedotte con l'atto introduttivo della lite.

L'azienda resistente ha depositato un atto.

Con ordinanza 22.8.2013, n. 315 il tribunale ha disatteso la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

Il presente contendere costituisce la prosecuzione delle precedenti liti instaurate da alcuni medici in organico presso le asl liguri, che ritennero lesive le determinazioni regionali, in base alle quali:

a) erano stati accorpate i due servizi 'igiene degli alimenti e della nutrizione' e 'igiene degli alimenti di origine animale';

b) era stato previsto che l'unica struttura residua sarebbe stata diretta da un medico veterinario, e ciò in tutte le aziende sanitarie regionali.

Con tre sentenze depositate il 25.10.2012 (nn. 1270, 1271 e 1272) il tribunale amministrativo disattese le censure per quel che riguardava l'atto regionale che imponeva di accorpare i due servizi citati, mentre annullò la determinazione che prevedeva che tutte le asl preponessero un veterinario a capo della neo costituita struttura complessa denominata 'sicurezza alimentare'. Il tribunale osservò che quest'ultima direttiva si poneva in contrasto con l'autonomia riconosciuta dalla legge alle singole aziende, ciascuna delle quali aveva titolo per determinarsi in relazione alle esigenze del territorio di riferimento.

Con successiva sentenza 26.7.2012, n. 1120 il tribunale amministrativo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a conoscere circa l'impugnazione degli atti dell'asl 5 Spezzino, consistenti in un bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "sicurezza alimentare".

Con i ricorsi in trattazione gli interessati denunciano l'illegittimità degli atti con cui l'azienda resistente ha determinato di assegnare ad un medico veterinario la direzione della struttura complessa risultante dall'accorpamento deciso dalla regione Liguria, che era stato ritenuto legittimo dal tribunale amministrativo; oltre a ciò sono impugnati gli atti con cui è stato dato corso alla selezione, ma a tale riguardo deve ribadirsi quanto già pronunciato con la ricordata sentenza 26.7.-2012, n. 1120 in ordine alla giurisdizione del tribunale ordinario.

Rientra invece nelle attribuzioni del tar adito la cognizione circa la determinazione di porre a capo della struttura in questione un medico chirurgo oppure un medico veterinario, e la cognizione che residua in questa sede attiene a tale profilo.

Gli interessati contestano l'insufficienza della motivazione con cui l'asl 5 Spezzino ha apprezzato le esigenze del territorio di competenza, facendosi preferire le necessità che possono essere meglio soddisfatte da un veterinario. L'atto in questione promana dal direttore generale dell'azienda, ed è stato adottato il 14.2.2013, n. 100.

Esso è così testualmente motivato:

“analizzato il contesto del bacino d'utenza dell'ASL 5 ed evidenziato che:

in essa sono attivi 36 stabilimenti riconosciuti con bollino CE, verso i quali occorre garantire le dovute frequenze ispettive previste dalle norme vigenti, oltre alle attività di audit, campionamento, visite ispettive alla fase di macellazione, controlli sul benessere ecc..

molti di questi stabilimenti rappresentano importanti realtà del sistema produttivo regionale e nazionale, ed alcuni di questi sono presenti esclusivamente nel territorio spezzino (stabilimento di depurazione spedizione molluschi, impianto di acquacoltura e macellazione di specie eurialine, stabilimento di trasformazione di stoccafisso e baccalà);

ritenuto pertanto prevalenti le attività del settore veterinario nel settore della sicurezza alimentare rispetto al settore della competenza medico-igienista; e conseguentemente riservare la direzione della struttura complessa "sicurezza alimentare" ad un veterinario, specialista in igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati...".

Al riguardo lamentano gli interessati trattarsi di un motivazione apparente, che considera solo una parte dell'attività di competenza della struttura costituita, e conclude che proprio quello è il settore più rilevante: i vizi denunciati sarebbero evidenziati dall'omissione della necessaria comparazione delle attività produttive considerate dall'atto impugnato, ad esempio con la fiorente ristorazione della fascia costiera dell'area spezzina.

La difesa dell'azienda oppone al riguardo che la motivazione si articola in modo chiaro nell'opzione per il metodo quantitativo-qualitativo, parametro alla luce del quale prevale all'evidenza la competenza veterinaria

Il collegio rileva la fondatezza della censura descritta, posto che l'adozione del metodo comparativo da parte dell'asl avrebbe dovuto indurre i suoi organi dirigenti ad istituire un reale confronto tra i settori di attività che hanno necessità di avere come dirigente un medico chirurgo od un medico veterinario.

In assenza di tali presupposti la motivazione appare assertiva, nel senso che ricorre una situazione in cui risulta esposta la giustificazione di una scelta compiuta a priori, e così illegittimamente.

Consegue da ciò che l'atto impugnato è illegittimo e va annullato, assorbite le ulteriori censure, dovendosi demandare all'azienda sanitaria perché riesamini la questione alla luce delle considerazioni che precedono. In tale sede l'ASL 5 Spezzino ben potrà ribadire la propria determinazione, ma dovrà adottarla all'esito di un percorso motivato che sia congruo e comprensibile.

L'impugnazione va pertanto accolta per la parte di competenza del giudice amministrativo; le spese vanno compensate, attese la natura del contendere e la qualità delle parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, ed in parte lo accoglie, e per l'effetto annulla la determinazione 14.2.2013, n 1 00 del direttore generale dell'asl 5 Spezzino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)